

Relazione sulla proposta di disegno di legge recante modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico).

La proposta di disegno di legge intende aderire a quanto osservato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2010 in sede di approvazione del regolamento: "Integrazione al Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010".

In particolare, il Consiglio regionale ha formulato la seguente proposta di modifica:

"2. All'alinea del comma 3, dell'articolo 6 dopo le parole "n.9/1983" sono sostituite le parole "sono tenuti ad" con le seguenti "possono";

"3. Al comma 1 dell'articolo 8 dopo le parole "i Comuni" sostituire la parola "effettuano" con le seguenti "possono effettuare".

La suddetta proposta, in sede regolamentare, facoltizza competenze che la legge regionale n. 9/83 affida ai Comuni (art. 5, co. 3). Si tratta dunque di previsioni il cui recepimento comporta una modifica della legge regionale.

La proposta di disegno di legge si compone di n.2 articoli:

Art. 1

All'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), è aggiunto il seguente comma:

"5. In caso di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse, anche in forma associata con altri enti, i Sindaci, su conforme deliberazione del competente organo comunale, possono chiedere alla Giunta regionale di effettuare i controlli di cui al comma 3, lettera c). La Giunta regionale, accertata l'inadeguatezza, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni, affida detti controlli al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio, fermo restando l'obbligo, per il comune, di effettuare gli altri controlli di cui al comma 3."

Art. 2 – Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

Si specifica, altresì, che la proposta di disegno di legge non pone alcun onere finanziario in capo all'Ente regionale.